

Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara

Codice Etico



INDICE

<i>Capo I - Principi generali</i>	3
<i>Capo II - Principi etici generali</i>	5
<i>Capo III – Criteri comportamentali</i>	7
<i>Capo IV – Rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.)</i>	11
<i>Capo V - Relazioni esterne</i>	13
<i>Capo VI – Gestione delle attività informatiche</i>	15
<i>Capo VII – Tutela del diritto d'autore</i>	16
<i>Capo VIII – Gestione contabile e finanziaria</i>	17
<i>Capo IX – Norme finali</i>	20

Capo I - Principi generali

Art. 1 Natura del Codice Etico

1. Il Codice Etico (di seguito anche “Codice”) è un documento ufficiale del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara (di seguito anche “Gruppo” o “Gruppo CARIFE”) approvato dal Consiglio di Amministrazione della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (di seguito anche “Nuova CARIFE S.p.A.” o “Nuova CARIFE” o la “Banca”), che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui il Gruppo si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2. Il Codice traccia, altresì, la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale e con le società del Gruppo.

Art. 2 Contenuto e finalità

1. Il Codice ha come scopo precipuo quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali cui il Gruppo CARIFE intende far costante riferimento nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.

Art. 3 Destinatari

1. Sono destinatari del presente Codice:
 - a) i componenti degli Organi Sociali;
 - b) il personale (*manager*, dipendenti e collaboratori) delle Società del Gruppo CARIFE;
 - c) i consulenti e i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività per le società del Gruppo senza rappresentanza;
 - d) i clienti delle Società del Gruppo CARIFE.

La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell’instaurazione e al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali le società del Gruppo s’impegnano a diffondere ogni connessa informativa.

Art. 4 Obbligatorietà

1. I soggetti indicati dall’art. 3, comma 1, lett. a) e b), che violino le disposizioni del Codice, sono passibili di sanzioni ai sensi del sistema disciplinare che costituisce parte integrante dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalle società del Gruppo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
2. Per i soggetti cui all’art. 3, comma 1, lett. c), il Gruppo valuterà, in considerazione della tipologia del rapporto, l’opportunità di inserire nei relativi contratti clausole risolutive.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il Codice Etico entra in vigore alla data dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Nuova CARIFE.

Art. 6 Pubblicità del Codice

1. Il Codice è condiviso all'interno delle società del Gruppo mediante consegna di copia ai soggetti di cui all'art. 3.
2. Una copia del Codice viene affissa nella bacheca interna e pubblicata sull'*intranet*, ove presente, delle società del Gruppo.
3. Le Società svolgono nei confronti dei dipendenti un idoneo programma di formazione e sensibilizzazione continua sui valori, sui principi di comportamento e sulla modalità di attuazione inerenti il Codice Etico.
4. Nell'ambito dei rapporti con terze parti, la Banca, attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web*, si impegna a diffondere il presente Codice Etico, al fine di informare i propri *stakeholders* in merito ai principi e agli obblighi che informano l'attività del Gruppo CARIFE.
5. Il Gruppo CARIFE non instaura né prosegue rapporti d'affari con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, o comunque non osservi, le disposizioni del presente Codice.

Art. 7 Aggiornamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione di Nuova CARIFE ha facoltà di modificare, integrare, aggiornare il Codice Etico, dandone immediata comunicazione ed informativa ai Destinatari.

Capo II - Principi etici generali

Art. 8 Correttezza

1. Le società del Gruppo vigilano affinché tutti i soggetti operanti al loro interno si uniformino ai principi di correttezza e di lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni, anche ai fini del mantenimento dell'immagine e del rapporto di fiducia instaurato con i terzi.

Art. 9 Onestà negli affari

1. Il personale delle società del Gruppo deve assumere un atteggiamento corretto ed onesto nello svolgimento delle proprie mansioni, nei rapporti con gli altri componenti della Società e con gli *stakeholders* del Gruppo, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi, ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio, proprio o di terzi.

Art. 10 Informazione trasparente e completa

1. Le società del Gruppo, rispettose del principio di trasparenza, si impegnano a divulgare una corretta, veritiera e completa informazione a favore di terzi.

Art. 11 Concorrenza leale

1. Nel rispetto delle normative vigenti, le società del Gruppo non assumono comportamenti, né sottoscrivono accordi con società che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza e di pari opportunità del mercato di riferimento.
2. Il Gruppo CARIFE tutela i propri diritti relativi alla proprietà intellettuale.
3. Allo stesso modo, non viola i contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale altrui e non ne fa un uso non autorizzato.

Art. 12 Imparzialità

1. Il Gruppo s'impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell'espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti con i suoi interlocutori.

Art. 13 Riservatezza e tutela della *privacy*

1. Il Gruppo presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente:
 - a) rivelare informazioni riservate a terzi, inclusi i dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate attraverso la sottoscrizione di specifiche clausole di riservatezza e confidenzialità;
 - b) usare informazioni riservate per scopi diversi da quello al quale sono destinate;

- c) fare copie di documenti contenenti informazioni o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
 - d) occultare o distruggere, senza giusta causa, documentazione contenente informazioni riservate.
3. Tutti i documenti interni, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà del Gruppo.
4. La documentazione non necessaria deve essere distrutta in conformità alle politiche interne e, qualora contenga dati personali, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 14 Diligenza ed accuratezza

1. Il Gruppo cura che il personale adempia alle proprie mansioni con la diligenza e l'accuratezza necessarie, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici e/o responsabili e, in generale, degli *standard* qualitativi richiesti dal Gruppo.

Art. 15 Equità ed uguaglianza

1. Il Gruppo è intento a sviluppare lo spirito di appartenenza e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni.

Art. 16 Principio gerarchico

1. Il Gruppo si conforma al principio secondo cui ciascuno, sulla base del proprio livello di collocazione nell'organigramma della società di appartenenza, è valutato con criteri prevalentemente meritocratici ed è competente e responsabile delle proprie azioni ed omissioni.
2. Il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza, anche a livello di funzione, esercita l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo sull'attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati.

Art. 17 Professionalità

1. I soggetti operanti all'interno del Gruppo, ovvero quelli ai quali sono stati affidati l'espletamento di determinati servizi, sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza.
2. Con particolare riferimento al proprio personale, il Gruppo cura con costanza la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale.

Art. 18 Tutela dell'ambiente

1. Le società del Gruppo si impegnano a rispettare la normativa ambientale vigente, assicurando che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti venga effettuato da fornitori

autorizzati e certificati. Le società del Gruppo garantiscono la veridicità dei dati e dei documenti di propria competenza, richiesti per la gestione dei rifiuti.

Capo III – Criteri comportamentali

Art. 19 Compagine sociale

1. Le società del Gruppo vigilano affinché i Soci non si pongano in contrasto con gli interessi delle stesse, perseguendo interessi propri o di terzi, estranei e/o contrari all'attività del Gruppo, ovvero adottando comportamenti parziali od operando in modo antitetico e configgente con gli interessi delle società del Gruppo.
2. Le società del Gruppo garantiscono ai Soci una tempestiva ed esaustiva informazione nonché la trasparenza ed accessibilità ai dati ed alle documentazioni.

Art. 20 Consiglio di Amministrazione

1. Gli Amministratori delle società del Gruppo svolgono le proprie funzioni con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi.
2. Gli Amministratori, nel rispetto degli obblighi di legge, sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.
3. L'Amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori, precisandone la natura i termini, l'origine e la portata.
4. Il Consiglio di Amministrazione assume l'impegno di far rispettare i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone la condivisione e la diffusione, anche nei confronti di terzi, insieme con le prescrizioni comportamentali di cui al Modello di organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello").

Art. 21 Collegio Sindacale

1. I membri del Collegio Sindacale, formalmente nominati, adempiono le proprie funzioni con imparzialità, autonomia ed indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo.
2. Il Collegio cura altresì l'informativa ed il dialogo tra i vari organi sociali interni ed esterni.
3. È assicurato al Collegio libero accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 22 Organismo di Vigilanza

1. Il Gruppo, adeguandosi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni/integrazioni, ha istituito un Organismo di Vigilanza, presso ciascuna Società del Gruppo, al quale è riconosciuta, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, ampia autonomia.

2. Attraverso le attività svolte dal proprio Organismo di Vigilanza, ciascuna società è tenuta a verificare costantemente nel tempo l'efficacia del Modello adottato, provvedendo ad individuare e soddisfare, eventuali esigenze di aggiornamento del documento, che si rendessero necessarie, nonché a verificarne il puntuale rispetto, relazionando al riguardo anche l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.
3. È assicurato all'Organismo di Vigilanza libero accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 23 Tracciabilità e archiviazione documentale

1. Ogni operazione svolta dai Destinatari nell'espletamento delle proprie mansioni deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
2. Di ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. A tal fine, vi deve essere un adeguato supporto documentale che permetta di controllare, in ogni momento, le motivazioni dell'operazione e chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Art. 24 Selezione e assunzione del personale

1. In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Gruppo si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali.
2. Il Gruppo offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.
3. Nella selezione ed assunzione del personale dipendente è assicurato il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza, in linea con le prescrizioni della normativa vigente applicabile.
4. Tale processo comprende la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze interne nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dall'avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenente alle categorie protette. Pertanto, ai dipendenti delle società del Gruppo è fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo, che possano essere finalizzati a promuovere l'assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.
5. L'assunzione del candidato selezionato presuppone la regolare sottoscrizione, tra la società ed il candidato, del contratto di lavoro applicabile, che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.
6. Qualora l'assunzione concerna un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro con una società concorrente devono essere rispettati i perduranti obblighi legali ed etici del neo-assunto verso il suo precedente datore di lavoro.

Art. 25 Gestione dei rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro che le società del Gruppo instaurano sono informati a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso il Gruppo contrasta ogni forma di favoritismo o discriminazione.
2. La gestione del rapporto e la scelta del tipo di contratto di lavoro si basa su una attenta valutazione del profilo del soggetto, temperando le richieste di quest'ultimo con quelle dell'azienda e adottando, ove possibile, forme contrattuali flessibili nell'ambito della normativa vigente.
3. Il potere gerarchico viene esercitato nel pieno rispetto dei diritti del personale, con obiettività ed equilibrio. Del pari, il personale presta la massima collaborazione nell'osservare le disposizioni impartite dai soggetti "apicali" assumendo la massima diligenza e perizia nello svolgimento delle mansioni affidate.
4. Il personale è tenuto all'obbligo di fedeltà nei confronti della società non potendo assumere occupazioni alle dipendenze di terzi, ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate e non potendo comunque svolgere attività contrarie agli interessi del Gruppo o incompatibili con i doveri d'ufficio.

Art. 26 Uso del patrimonio delle società del Gruppo CARIFE

1. I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed immateriale di proprietà di società del Gruppo sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate; non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.
2. Il patrimonio comprende i dati relativi al personale, organigrammi, dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa all'attività ed ai dipendenti delle società del Gruppo CARIFE.

Art. 27 Divieto di accettazione doni e/o altre utilità

1. Il personale delle società del Gruppo non è autorizzato ad accettare da terzi, per sé o per altri, alcuna forma di dono o compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura, anche non avente carattere economico, rivolti ad influenzare lo svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 28 Percorsi di carriera

1. Il Gruppo favorisce la crescita professionale del proprio personale, valutandone la meritevolezza, le competenze e le capacità, l'esperienza maturata e l'anzianità all'interno delle società.

Art. 29 Assenza di discriminazioni

1. Le società del Gruppo vigilano affinché nessuno dei propri componenti attui discriminazioni o attività di *mobbing* operata nei confronti di un soggetto in relazione all'età, al sesso, alle origini etniche, alle sue convinzioni politiche e religiose, al suo stato di salute, alle preferenze sessuali

o altro status protetto dalla legge, e promuove l'organizzazione di incontri e/o eventi finalizzati allo sviluppo dello spirito di gruppo tra i componenti, alla conoscenza ed al rispetto reciproco.

2. Il Gruppo sanziona ogni manifestazione, compreso l'uso di termini o gesti, che sia molesta, offensiva o intimidatoria.
3. Qualsiasi componente di società del Gruppo che dovesse venire a conoscenza di situazioni di questo genere deve segnalarle al superiore gerarchico.

Art. 30 Personale straniero

1. Le società del Gruppo s'impegnano, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato, annullato, scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge.
2. Le Società del Gruppo si impegnano a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito in Italia di soggetti clandestini.

Art. 31 Salute e sicurezza sul lavoro

1. Ciascuna Società del Gruppo è scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Ciascuna Società del Gruppo effettua un monitoraggio costante delle proprie strutture per garantire il massimo della sicurezza e della qualità dei propri servizi.
3. Il personale e i collaboratori delle Società assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.
4. Ove un componente di una società del Gruppo riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
5. Ogni dipendente non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
6. Tutti coloro che lavorano per il Gruppo sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.

Capo IV – Rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.)

Art. 32 Principi informativi

1. E' vietato dare, offrire o promettere denaro od altre utilità, quali ad esempio servizi, prestazioni o favori che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia, ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio o di loro parenti o conviventi, sia italiani che stranieri, per indurre al compimento di qualsiasi atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.
2. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con concessionari di un pubblico servizio, il Gruppo non dovrà farsi rappresentare da terzi quando si possano creare conflitti d'interesse.

Art. 33 Gare pubbliche ed appalti

1. In occasione della partecipazione a gare pubbliche le società del Gruppo mantengono rapporti conformi alle prescrizioni del bando ed alla normativa in materia.
2. Sono vietate pressioni o altri comportamenti maliziosi da parte di coloro che operano in nome o per conto del Gruppo nella gestione e nei rapporti con la P.A., o con i privati partecipanti alle gare d'appalto, volti ad indurre tali soggetti ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore delle società del Gruppo e in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.

Art. 34 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

1. Nell'ambito dei suoi rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, le società del Gruppo assicurano la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche nonché, se dovuta e/o richiesta, assicura una completa informazione, produzione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e correttezza e delle loro funzioni istituzionali.
2. Nello svolgimento delle comunicazioni e delle segnalazioni di tipo periodico, quanto nei rapporti di carattere specifico il Gruppo garantisce la completezza e l'integrità delle notizie e l'oggettività delle valutazioni, assicurando la tempestività degli adempimenti.

Art. 35 Finanziamenti pubblici

1. Nell'ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti, erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggirò per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A., ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.

Art. 36 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. Il Gruppo collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.
2. E' fatto espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse del Gruppo.
3. E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
4. E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Capo V - Relazioni esterne

Art. 37 Principi generali.

1. I rapporti con i terzi vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy al fine di creare le basi per un rapporto, solido e duraturo, di fiducia reciproca.

Art. 38 Rapporti con fornitori, consulenti

1. La scelta dei fornitori si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico-economico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti; dell'offerta; della convenienza economica; dell'idoneità tecnica e professionale; della competenza ed affidabilità.
2. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze interne, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del budget disponibile.
3. In vigore di rapporti continuativi di fornitura, il Gruppo intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.
4. Prima di addvenire al pagamento della relativa fattura le società del Gruppo verificano la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.
5. I rapporti delle società del Gruppo con i consulenti esterni ed i collaboratori si basano sui medesimi principi e criteri selettivi di cui ai punti precedenti.
6. Il Gruppo, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice.
7. Nel caso in cui le società del Gruppo abbiano necessità di avvalersi di prestazioni professionali da parte di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti, deve essere rispettata la normativa vigente.

Art. 39 Rapporti con la stampa

1. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati all'Amministratore Delegato.
2. In ogni caso, non si potrà dar corso a comunicazioni esterne se non preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato.

Art. 40 Rapporti con la clientela e gli azionisti

1. Nelle attività connesse alla prestazione di servizi con la clientela, i dipendenti sono chiamati all'osservanza delle disposizioni interne e delle procedure dettate dalla Società, evitando

comportamenti disomogenei o in contrasto con dette disposizioni e fornendo informazioni accurate, precise ed esaurienti relativamente ai servizi prestati.

2. I dipendenti devono comunicare con i clienti, in modo chiaro e trasparente, assicurando la corretta informazione circa i rischi, i costi dei servizi e dei prodotti offerti.
3. Il Gruppo si adopera a salvaguardare ed accrescere nel tempo il valore dei capitali investiti dagli azionisti, ai quali è assicurata una informazione accurata e completa, nel rispetto della normativa, sugli eventi rilevanti della gestione aziendale, lo stato di attuazione delle strategie ed i risultati conseguiti.
4. Il Gruppo promuove la partecipazione degli azionisti alle assemblee, rispettando il principio della pari informativa, verificando la legittimazione dei partecipanti e garantendo agli stessi l'esercizio del diritto di voto.

Art. 41 Corruzione tra privati

1. E' vietato dare o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società o consorzi di clienti, partner commerciali, certificatori, consulenti, prestatori di servizi, fornitori in genere, agenti in attività finanziaria, ecc, da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto e tale da cagionare un nocumento alla società terza.

Art. 42 Organizzazioni sindacali

1. Le società del Gruppo mantengono costanti rapporti con le Organizzazioni sindacali, per garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche sociali.

Art. 43 Accordi associativi

1. Il Gruppo rifiuta qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale, nazionale od estero, finalizzata al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge ed alle normative di settore.

Capo VI – Gestione delle attività informatiche

Art. 44 Gestione di documenti e sistemi informatici

1. E' vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. E' altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.
2. Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
3. E' vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.
4. E' vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna, o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.
5. E' vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione delle società del Gruppo o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico, o telematico, altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.
6. E' vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici, o telematici. E' altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. E' inoltre vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.
7. E' vietata la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici, e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
8. E' vietato qualsiasi utilizzo di *software* privi della licenza d'uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul *copyright* e sul diritto di autore.

Capo VII – Tutela del diritto d'autore

Art. 45 Gestione delle attività relative ad opere o supporti protetti dalla normativa sul diritto d'autore

1. E' vietata l'abusiva diffusione al pubblico, tramite reti telematiche, o mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
2. E' vietata, quando effettuata a fini di profitto, la riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione del diritto esclusivo di esecuzione e di autorizzazione dell'autore. E' altresì vietata l'estrazione, il reimpiego, la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di una banca di dati in violazione dei diritti del costituente o dell'utente.

Capo VIII – Gestione contabile e finanziaria

Art. 46 Gestione dei flussi finanziari

1. E' fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita; ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni, che ostacolino l'identificazione della loro provenienza. E' fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.
2. A tal fine, le società del Gruppo ed i loro dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio o l'autoriciclaggio di introiti da attività criminali, in qualsiasi forma o modo.
3. Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su clienti, controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.
4. E' vietato mettere in circolazione banconote, monete false o contraffatte.
5. Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili a società del Gruppo ha l'obbligo di informare il proprio superiore, affinché si provveda alle opportune denunce.

Art. 47 Operazioni personali in strumenti finanziari

1. Il personale dipendente non può utilizzare informazioni confidenziali ricevute dai clienti o di cui comunque dispongono in ragione delle proprie funzioni o attività, per effettuare operazioni personali, anche per interposta persona.
2. Ferma restando l'osservanza delle specifiche disposizioni di normativa interna, in materia di operazioni su strumenti finanziari eseguite per conto proprio è fatto divieto di:
 - a) Effettuare operazioni su strumenti finanziari per proprio conto in contropartita con i clienti, anche per interposta persona;
 - b) Effettuare operazioni su strumenti finanziari derivati, salvo i casi consentiti dalla Società;
 - c) Vendere titoli allo scoperto

In particolare, i dipendenti addetti all'Ufficio Estero devono astenersi dal porre in essere operazioni speculative in cambi.

3. I dipendenti devono astenersi dall'inserire le proprie operazioni direttamente nella procedura di raccolta ordini o dall'acquisire direttamente le transazioni di carattere amministrativo-contabile che prevedono anche imputazioni su rapporti dei quali siano titolari, contitolari o delegati. Ai direttori di filiale è fatto divieto di accedere al dossier titoli presso la dipendenza della quale sono titolari.

Art. 48 Informazioni privilegiate e confidenziali

1. Tutte le informazioni che non siano di dominio pubblico delle quali i destinatari sono a conoscenza, in ragione delle proprie funzioni o dello svolgimento della propria attività d'ufficio,

devono considerarsi e devono essere trattate come riservate. Pertanto, è necessario adottare ogni cura per evitare l'indebita diffusione delle stesse.

2. I dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto delle leggi e della regolamentazione, anche interna, in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (aggiotaggio).
3. I destinatari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dalla clientela od in ragione dell'attività svolta, astenendosi dal rivelare a terzi o a farne uso improprio delle stesse informazioni.

Art. 49 RegISTRAZIONI contabili

1. Le società del Gruppo forniscono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.
2. Le società del Gruppo prevenGono la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati, o depositati in conti personali, o emesse fatture per prestazioni inesistenti.
3. E' fatto espresso divieto - in particolare ad amministratori, e revisori- di rappresentare, nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società del Gruppo in modo da indurre in errore i destinatari, ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.
4. Secondo il principio di controllo della separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno delle Società in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.
5. E' vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, o attribuite ad organi di controllo anche esterni.

Art. 50 Operazioni sul capitale

1. E' vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.
2. E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati a riserva. E', altresì, vietato distribuire riserve indisponibili.
3. E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.
4. E' vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società del Gruppo, mediante: attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società del Gruppo, in caso di trasformazione.

Art. 51 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza

1. È doveroso effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.
2. In particolare, è fatto divieto di:
 - a) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - b) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
 - c) omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

Art. 52 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi

1. Le società del Gruppo possono concedere contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e *no-profit*, che siano regolarmente costituiti, specie se finalizzate ad obiettivi, culturali e di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, bilancistica e fiscale.

Capo IX – Norme finali

Art. 53 Segnalazione delle violazioni al Codice Etico

1. Il Gruppo CARIFE provvede a stabilire canali di comunicazione, anche elettronica, a cui poter rivolgere le proprie segnalazioni di eventuali violazioni di cui al presente Codice Etico. In particolare, le segnalazioni di violazioni, effettive ovvero in buona fede presunte, del Codice Etico devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza di Nuova CARIFE S.p.A. istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

all'indirizzo *e-mail* dedicato e riservato:

organismodivigilanza231_2001@carife.it

ovvero all'indirizzo di posta:

Organismo di Vigilanza di Nuova CARIFE S.p.A. c/o Nuova CARIFE S.p.A.,
Corso Giovecca 108, cap. 44121 Ferrara.

2. Tutti coloro che hanno degli interessi nella Società, sia soggetti interni sia esterni, possono segnalare, per iscritto ed in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza, il quale provvede all'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore della stessa ed il responsabile delle presunta violazione.
3. Qualora la segnalazione avente ad oggetto violazioni del Codice Etico pervenga al Responsabile del Sistema di *Whistleblowing*, quest'ultimo è tenuto a trasmettere la stessa all'Organismo di Vigilanza per gli adempimenti del caso.
4. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione (per esempio, per i fornitori: interruzione dei rapporti d'affari; per i dipendenti: mancata promozione, ecc.). E' inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.
5. L'Organismo di Vigilanza riporta alla Direzione Risorse Umane le violazioni del Codice Etico emerse in conseguenza delle attività di verifica effettuate e formalizza i suggerimenti ritenuti necessari.
6. Nei casi più significativi, la Direzione Risorse Umane, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, comunica all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione le violazioni verificate, per l'assunzione degli opportuni provvedimenti.

Art. 54 Sistema sanzionatorio

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice Etico saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla sezione dedicata al sistema disciplinare all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Pertanto, il Codice Etico deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel Modello, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione dà luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare secondo le modalità ivi previste.

Art. 55 Rinvio

1. Il Codice Etico trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle società del Gruppo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.